

Roma, 13 dicembre 2007

Circolare n. 182/2007

**Oggetto: Camere di commercio – Aumento dei diritti camerali dal 2008 –
Bozza di decreto interministeriale.**

Salvo modifiche dell'ultima ora, dal prossimo anno i diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio saranno determinati in proporzione al fatturato, anziché con riferimento all'ammontare del capitale sociale come avvenuto fino ad oggi. Questo comporterà fortissimi aumenti per le imprese medio – grandi. Confetra ha stimato che nel settore trasporti per le imprese di maggiore dimensione si verificheranno aumenti nell'ordine del 300 - 500 per cento (si passa da valori sotto i 1000 euro a valori di 5000 euro per la sola sede principale). Per le imprese di minore dimensione, viceversa, il nuovo sistema di calcolo comporterà risparmi che però in valore assoluto sono irrilevanti (non più di 100 euro).

Il riferimento al fatturato per la determinazione dei diritti camerali è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2000 per ovviare alle critiche formulate in sede europea (articolo 17 della legge n.488/1999 che ha modificato l'articolo 18 della Legge n.580/1993), ma l'applicazione di quella disposizione fino ad oggi è stata rinviata, proprio per gli squilibri che essa comporta.

Confetra, insieme a Confindustria, Abi e Confapi, si è dichiarata contraria al nuovo sistema di calcolo e ha chiesto al Ministro Bersani di prorogare per un ulteriore anno i vecchi importi dei diritti, studiando nel frattempo una nuova metodologia di calcolo non basata sul fatturato che risulta un indice fuorviante.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Allegati due
D/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

BOZZA

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VISTO l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso articolo 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

TENUTO CONTO che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO il comma 4 lettera c) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

SENTITE, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

DECRETA

Articolo 1

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'anno 2008, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

4.

Articolo 3

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

| Scaglioni di fatturato | | Aliquote |
|------------------------|---------------|---|
| da € | a € | |
| 0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000 | | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |

Articolo 4

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'articolo 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2, entro il medesimo termine.

Articolo 5

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Articolo 6

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Articolo 7

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2008, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31.12.2007, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,2% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello Sviluppo economico.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IMPRESE: CONFETRA CONTESTA AUMENTO DIRITTI CAMERALI =
PREVISTO DA DECRETO SVILUPPO ECONOMICO IN VIA DI EMANAZIONE

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Confetra contesta l'incremento, a partire da gennaio 2008, dei diritti camerali, la tassa che tutte le imprese devono versare ogni anno alle Camere di Commercio, previsto da un decreto del ministero dello Sviluppo Economico in corso di emanazione, presentato alle associazioni di categoria.

Con il nuovo DM, infatti, i diritti camerali saranno stabiliti in base al fatturato delle aziende e non piu' in base al capitale sociale, come avveniva ormai dal 1993. La nuova impostazione, secondo Confetra, comportera' per l'impresa media del settore trasporto e logistica, rincari dal 300 al 500 per cento, con valori assoluti che passeranno da poche centinaia a migliaia di euro per ciascuna impresa del settore. Il giudizio negativo non cambia, insiste l'associazione, "pur considerando che per le piccole imprese il nuovo sistema potrebbe comportare una riduzione degli importi dei diritti camerali". Il parametro del fatturato e' stato introdotto per ovviare alle critiche provenienti dall'Europa sul sistema di finanziamento annuale delle Camere di Commercio. Secondo Confetra, peraltro, il fatturato "e' un indice fuorviante che in certi casi, come nel settore dei servizi, puo' portare a risultati aberranti".

"Si puo' studiare qualcosa di piu' equo e nel frattempo andare avanti come nel passato", osserva il presidente Vavassori. Il nuovo parametro del fatturato, secondo Confetra, "interferisce tra l'altro con la rappresentativita' delle varie categorie imprenditoriali all'interno delle Camere di Commercio, che oggi e' legata al numero dei dipendenti delle imprese".

(Sec-Fin/Pe/Adnkronos)

Brevi

Sulla base di un decreto del ministero dello sviluppo economico in corso di emanazione, presentato ieri alle associazioni di categoria, a partire da gennaio 2008, si registrerà un cospicuo incremento dei diritti camerali, la tassa che tutte le imprese devono versare ogni anno alle camere di commercio. Con il nuovo dm, infatti, i diritti camerali saranno stabiliti in base al fatturato delle aziende e non più in base al capitale sociale, come avveniva ormai dal 1993 (in base all'articolo 18 della legge 580/93). In una nota **Confetra**, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica contesta al ministero la nuova impostazione che, per l'impresa media del settore trasporto e logistica, comporterà rincari dal 300 al 500 per cento.

«Ho appreso con stupore della prossima costituzione di un nuovo Centro nazionale coordinamento Raee (rifiuti elettrici ed elettronici), la cui comparsa sulla scena rischia di ritardare ulteriormente l'avvio del sistema, avendo già noi costituito, nel marzo 2007, il Centro di coordinamento Raee». Lo dice Guidalberto Guidi, presidente Anie-Confindustria, che associa i produttori di apparati elettrotecnici ed elettronici.

NUOVI TRIBUTI NASCOSTI

Allarme della Confetra «Da gennaio aumenti del 500% sui contributi camerali»

Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in corso di emanazione - presentato ieri alle associazioni di categoria - introduce a partire dal primo di gennaio, un consistente incremento dei diritti camerali, il contributo obbligatorio che tutte le imprese devono versare ogni anno alle Camere di Commercio. Contributo che, secondo recenti sentenze della Cassazione, viene assimilato a un tributo. «Con il nuovo decreto - fa sapere in una nota la **Confetra** - i diritti camerali saranno stabiliti in base al fatturato delle aziende e non più in base al capitale sociale, come avveniva ormai dal 1993. La **Confetra** contesta al ministro Bersani la nuova impostazione che, per l'impresa media del settore trasporto e logistica, comporterà rincari dal 300 al 500 per cento». Gli importi dovuti secondo un calcolo preliminare riferito a un'impresa di dimensioni medio, passeranno da poche centinaia ad alcune migliaia di euro per ciascuna società. Particolarmente penalizzate quelle che hanno sedi o uffici distaccati. Il parametro del fatturato è stato introdotto per ovviare alle critiche provenienti dall'Europa sul sistema di finanziamento annuale delle Camere di Commercio. Secondo **Confetra**, peraltro, il fatturato è un indice fuorviante che in certi casi, come nel settore dei servizi, può portare a risultati aberranti.